SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006, n. **288.**

Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 2.

1. La Commissione è composta:

a) da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

b) da un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in. lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

c) da tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai genitori, eletti nei consigli di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

d) da tre rappresentanti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.

2. È membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.

Art. 3.

1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione è presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 4.

1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni del personale della scuola, dei genitori e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.

2. L'espletamento delle relative procedure è affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.

Art. 5.

1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.

2. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 158

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38:

«Art. 3 *(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

«Art. 11 *(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena).* — 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre 1973, n. 932. All'art. 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena conoscenza della lingua slovena".

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 3, della presente legge.

3. All'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'art. 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

«Art. 13 *(Organi per l'amministrazione scolastica)* — 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

«Art. 14 *(Istituto regionale di ricerca educativa).* — 1. Ai sensi dell'art. 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'art. 13, comma 3.».

«Art. 24 *(Norma transitoria).* — 1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'art. 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.».

«Art. 28 *(Disposizioni finali).* — 1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'art. 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 14 gennaio 1975, n. 1, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota agli articoli 1, 3 e 4:

— Per il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932:

«Art. 9. — Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;

c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.».

06G0308

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2006.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2002;

Vista la delibera del CIPE n. 26 del 29 settembre 2004 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2004, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabella 1);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2002.

3. Restano ferme, per l'anno 2004, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91

TABELLA 1

(in euro)

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2004

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE					PARTE CAPITALE							TOTALE
	CAP 3790 (ex CAP 5951) TESORO *Indennizzo di usura*	CAP 3862 TESORO *Riduzione sovrattassa diesel*	CAP 3742 (ex 5934) *ARIET*	CAP 2700 (ex CAP 6841) Ex - *FSN di parte corrente*	TOTALE (A)	CAP 7402 TESORO	CAP 7428 TESORO			TOTALE (C)	CAP 9100 (ex CAP 7100) Ex - *FSN di parte capitale*	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	2.838.824.214	2.867.691.056						6.197.483	6.197.483	2.873.888.539
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	3.713.154.463	3.770.517.847						13.427.879	13.427.879	3.783.945.727
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	2.420.191.538	2.440.114.379						6.713.940	6.713.940	2.446.828.319
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.489.898.309	1.497.356.463						2.582.284	2.582.284	1.499.938.748
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	2.453.370.228	2.480.926.819						6.197.483	6.197.483	2.487.124.302
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	2.628.683.129	2.649.701.892						5.164.569	5.164.569	2.654.866.461
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	784.464.428	786.116.574						1.032.914	1.032.914	787.149.487
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.083.095.001	1.087.393.472						2.065.828	2.065.828	1.089.459.299
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	3.322.959.111	3.348.783.505						7.746.853	7.746.853	3.356.530.359
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.183.284.611	1.188.241.048						2.065.828	2.065.828	1.190.306.875
MOLISE	116.719	502.513	0	384.531.453	385.150.685						516.457	516.457	385.667.142
CAMPANIA	708.062	5.370.119	0	5.589.347.161	5.595.425.342						11.878.509	11.878.509	5.607.303.851
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	4.316.954.487	4.322.407.755						6.197.483	6.197.483	4.328.605.238
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	653.915.665	655.673.168						1.549.371	1.549.371	657.222.539
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.273.219.982	2.280.980.122						4.131.655	4.131.655	2.285.091.777
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	35.135.893.780	35.356.460.127	-	-	-	-	-	77.468.535	77.468.535	35.433.928.662

NB. Sono state escluse le spese a pluriennalità determinata ivi comprese le annualità per limiti di impegno, le rate di ammortamento mutui e gli interventi per le aree depresse.
Non sono altresì comprese le gestioni speciali (fondi per l'edilizia-CER, fondo per l'innovazione tecnologica, ecc.) e il fondo di compensazione regionale.

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX-FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2004

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF 0,9%	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	6.023.720.185	2.633.047.853	715.448	108.972.406	**2.523.360.000**	494.440.000	167.095.971	**2.838.824.214**
LOMBARDIA	12.891.583.389	7.674.098.717	1.474.381	13.944.336	**7.658.680.000**	1.175.060.000	344.688.926	**3.713.154.463**
VENETO	6.270.950.438	3.181.685.159	797.513	22.207.647	**3.158.680.000**	504.100.000	187.978.900	**2.420.191.538**
LIGURIA	2.460.948.181	841.163.980	268.661	110.005.320	**730.890.000**	177.430.000	62.729.872	**1.489.898.309**
EMILIA ROMAGNA	5.986.386.057	2.912.202.373	804.795	46.997.578	**2.864.400.000**	496.660.000	171.955.829	**2.453.370.228**
TOSCANA	5.156.372.225	2.080.703.440	652.388	71.271.052	**2.008.780.000**	380.540.000	138.369.096	**2.628.683.129**
UMBRIA	1.238.055.830	403.522.692	134.950	63.007.742	**340.380.000**	79.180.000	34.031.402	**784.464.428**
MARCHE	2.038.072.178	811.690.686	263.341	55.777.345	**755.650.000**	141.860.000	57.467.177	**1.083.095.001**
LAZIO	7.228.932.358	3.481.382.995	775.873	286.117.122	**3.194.490.000**	549.290.000	162.193.247	**3.322.959.111**
ABRUZZO	1.770.811.679	561.232.144	195.169	114.136.975	**446.900.000**	99.090.000	41.537.068	**1.183.284.611**
MOLISE	453.854.189	111.948.456	46.378	76.952.078	**34.950.000**	21.420.000	12.952.736	**384.531.453**
CAMPANIA	7.385.222.992	1.855.376.451	647.172	559.839.279	**1.294.890.000**	337.770.000	163.215.831	**5.589.347.161**
PUGLIA	5.309.315.385	1.033.685.612	478.136	383.727.476	**649.480.000**	229.530.000	113.350.898	**4.316.954.487**
BASILICATA	784.192.019	205.996.871	74.370	149.772.501	**56.150.000**	37.200.000	16.926.354	**653.915.665**
CALABRIA	2.558.518.976	575.383.968	215.208	446.218.761	**128.950.000**	108.930.000	47.418.994	**2.273.219.982**
TOTALE RSO	**67.536.936.081**	**28.363.121.398**	**7.543.783**	**2.508.947.616**	**25.846.630.000**	**4.832.500.000**	**1.721.912.301**	**35.135.893.780**

(*) Delibera CIPE n. 26 del 29/9/04

06A10979

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2006.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministro della sanità (ora Ministro della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2002, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 30.790,31 milioni per l'anno 2002 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, e sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 89

ALLEGATO

ANNO 2002

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

(In milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	2.905,96
LOMBARDIA	6.585,11
VENETO	3.117,91
LIGURIA	1.179,26
EMILIA ROMAGNA	2.993,99
TOSCANA	2.428,16
UMBRIA	503,37
MARCHE	927,75
LAZIO	3.503,19
ABRUZZO	693,42
MOLISE	162,39
CAMPANIA	2.621,58
PUGLIA	1.936,68
BASILICATA	265,07
CALABRIA	966,47
TOTALE RSO	**30.790,31**

ANNO 2002

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

(VALORI IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	455,16
LOMBARDIA	3.702,95
VENETO	827,56
LIGURIA	0,00
EMILIA ROMAGNA	811,24
TOSCANA	77,95
UMBRIA	0,00
MARCHE	0,00
LAZIO	829,23
ABRUZZO	0,00
MOLISE	0,00
CAMPANIA	0,00
PUGLIA	0,00
BASILICATA	0,00
CALABRIA	0,00
TOTALE RSO	**6.704,08**

ANNO 2002

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

(VALORI IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 5%	TOTALE
PIEMONTE	0,00	121,65	121,65
LOMBARDIA	0,00	155,95	155,95
VENETO	0,00	112,25	112,25
LIGURIA	190,96	69,51	260,47
EMILIA ROMAGNA	0,00	108,13	108,13
TOSCANA	0,00	115,79	115,79
UMBRIA	183,31	34,14	217,44
MARCHE	55,03	48,66	103,69
LAZIO	0,00	128,32	128,32
ABRUZZO	396,48	54,54	451,02
MOLISE	177,28	17,14	194,43
CAMPANIA	2.463,43	253,69	2.717,12
PUGLIA	1.805,36	186,25	1.991,61
BASILICATA	336,37	30,44	366,80
CALABRIA	1.095,86	103,07	1.198,93
TOTALE RSO	**6.704,08**	**1.539,52**	**8.243,60**

ANNO 2002

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI

TABELLA D

(IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	TOTALE TRASFERIMENTI SOPPRESSI	ACCISA (£ 8 /LITRO)	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 0,4%	Differenza	Differenza meno il 5%	Determinazione somme da erogare alle Regioni					
						Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (TAB.A)	Concorso al Fondo di solidarietà nazionale (TAB.B)	Fondo perequativo nazionale (TAB.C)			TOTALE da erogare alle regioni (TAB.A - TAB.B + TAB.C)
								Quote regionali	Ripartizione 5%	Totale	
PIEMONTE	2.628,11	6,99	194,27	2.426,85	2.305,50	2.760,66	455,16	0,00	121,65	121,65	2.427,15
LOMBARDIA	3.162,57	13,79	461,50	2.687,28	2.552,91	6.255,86	3.702,95	0,00	155,95	155,95	2.708,86
VENETO	2.450,34	7,74	195,80	2.246,80	2.134,46	2.962,02	827,56	0,00	112,25	112,25	2.246,72
LIGURIA	1.453,07	2,15	70,66	1.380,27	1.311,25	1.120,29	0,00	190,96	69,51	260,47	1.380,76
EMILIA ROMAGNA	2.344,84	7,12	197,66	2.140,06	2.033,05	2.844,29	811,24	0,00	108,13	108,13	2.141,18
TOSCANA	2.503,15	6,94	150,10	2.346,10	2.228,80	2.306,75	77,95	0,00	115,79	115,79	2.344,58
UMBRIA	728,62	1,36	30,93	696,33	661,51	478,20	0,00	183,31	34,14	217,44	695,65
MARCHE	1.044,38	2,40	56,30	985,68	936,39	881,36	0,00	55,03	48,66	103,69	985,05
LAZIO	2.863,79	12,08	221,40	2.630,32	2.498,80	3.328,03	829,23	0,00	128,32	128,32	2.627,12
ABRUZZO	1.151,71	1,95	39,00	1.110,76	1.055,23	658,75	0,00	396,48	54,54	451,02	1.109,77
MOLISE	357,86	0,36	8,49	349,00	331,55	154,27	0,00	177,28	17,14	194,43	348,70
CAMPANIA	5.355,24	6,27	134,31	5.214,67	4.953,93	2.490,50	0,00	2.463,43	253,69	2.717,12	5.207,62
PUGLIA	3.939,68	4,95	97,67	3.837,06	3.645,21	1.839,85	0,00	1.805,36	186,25	1.991,61	3.831,46
BASILICATA	634,28	0,64	14,50	619,14	588,18	251,81	0,00	336,37	30,44	366,80	618,61
CALABRIA	2.165,32	2,39	42,92	2.120,01	2.014,01	918,15	0,00	1.095,86	103,07	1.198,93	2.117,08
TOTALE RSO	32.782,96	77,14	1.915,51	30.790,31	29.250,79	29.250,79	6.704,08	6.704,08	1.539,52	8.243,60	30.790,31

06A10980

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2006.

Determinazione delle quote previste dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2003 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 38,69 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2001, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2003, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Tenuto conto che la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti in base al presente decreto e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto legislativo, non risulta superiore a quella riscontrata nel 2002 incrementata di una sola volta e che, pertanto, non si procede alla modifica dei parametri di cui all'allegato A) del più volte citato decreto legislativo n. 56/2000;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1999, 2000 e 2001, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 32.522,22 milioni per l'anno 2003 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 90

ANNO 2003

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

(In milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	3.066,87
LOMBARDIA	6.928,81
VENETO	3.323,54
LIGURIA	1.236,06
EMILIA ROMAGNA	3.192,94
TOSCANA	2.578,25
UMBRIA	529,97
MARCHE	983,68
LAZIO	3.713,79
ABRUZZO	725,44
MOLISE	170,65
CAMPANIA	2.753,99
PUGLIA	2.028,91
BASILICATA	279,95
CALABRIA	1.009,36
TOTALE RSO	**32.522,22**

ANNO 2003

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

(in milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	CONCORSO REGIONALE
PIEMONTE	496,96
LOMBARDIA	3.793,18
VENETO	848,41
LIGURIA	0,00
EMILIA ROMAGNA	873,75
TOSCANA	96,31
UMBRIA	0,00
MARCHE	0,00
LAZIO	771,82
ABRUZZO	0,00
MOLISE	0,00
CAMPANIA	0,00
PUGLIA	0,00
BASILICATA	0,00
CALABRIA	0,00
TOTALE RSO	6.880,42

ANNO 2003

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

(in milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	QUOTE REGIONALI	RIPARTIZIONE 6,5%	TOTALE
PIEMONTE	0,00	166,81	166,81
LOMBARDIA	0,00	223,61	223,61
VENETO	0,00	151,80	151,80
LIGURIA	189,76	92,88	282,63
EMILIA ROMAGNA	0,00	147,24	147,24
TOSCANA	0,00	156,16	156,16
UMBRIA	190,88	45,94	236,82
MARCHE	57,11	66,37	123,48
LAZIO	0,00	193,09	193,09
ABRUZZO	408,70	72,23	480,92
MOLISE	179,77	22,86	202,63
CAMPANIA	2.517,31	342,21	2.859,52
PUGLIA	1.849,52	252,31	2.101,83
BASILICATA	337,98	40,12	378,10
CALABRIA	1.149,40	140,31	1.289,71
TOTALE RSO	6.880,42	2.113,94	8.994,36

ANNO 2003

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI

TABELLA D

(IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Traferimenti soppressi (al netto dell'accisa e dell'addizionale IRPEF) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	93,5% Spesa storica (2)	Determinazione somme da erogare alle Regioni					
			93,5 % Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al Fondo di solidarietà nazionale (4=3-2))	Fondo perequativo nazionale			TOTALE DA EROGARE ALLE REGIONI (8=3-4+7)
					Quote regionali (5=2-3)	Ripartizione 6,5% (6)	Totale (7=5+6)	
PIEMONTE	2.535,36	2.370,57	2.867,53	496,96	0,00	166,81	166,81	**2.537,38**
LOMBARDIA	2.871,94	2.685,26	6.478,44	3.793,18	0,00	223,61	223,61	**2.908,87**
VENETO	2.416,15	2.259,10	3.107,51	848,41	0,00	151,80	151,80	**2.410,90**
LIGURIA	1.439,01	1.345,47	1.155,72	0,00	189,76	92,88	282,63	**1.438,35**
EMILIA ROMAGNA	2.258,45	2.111,65	2.985,40	873,75	0,00	147,24	147,24	**2.258,89**
TOSCANA	2.475,25	2.314,36	2.410,67	96,31	0,00	156,16	156,16	**2.470,52**
UMBRIA	734,12	686,40	495,52	0,00	190,88	45,94	236,82	**732,35**
MARCHE	1.044,76	976,85	919,74	0,00	57,11	66,37	123,48	**1.043,22**
LAZIO	2.888,31	2.700,57	3.472,39	771,82	0,00	193,09	193,09	**2.893,66**
ABRUZZO	1.162,55	1.086,98	678,29	0,00	408,70	72,23	480,92	**1.159,21**
MOLISE	362,91	339,32	159,55	0,00	179,77	22,86	202,63	**362,19**
CAMPANIA	5.446,30	5.092,29	2.574,98	0,00	2.517,31	342,21	2.859,52	**5.434,50**
PUGLIA	4.007,00	3.746,55	1.897,03	0,00	1.849,52	252,31	2.101,83	**3.998,85**
BASILICATA	641,42	599,73	261,75	0,00	337,98	40,12	378,10	**639,85**
CALABRIA	2.238,67	2.093,16	943,75	0,00	1.149,40	140,31	1.289,71	**2.233,46**
TOTALE RSO	32.522,22	30.408,27	30.408,27	6.880,42	6.880,42	2.113,94	8.994,36	32.522,22

06A10981

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2006.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. - Anno 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2004 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 40,31 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2002, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2004, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Tenuto conto che la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti in base al presente decreto e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto legislativo, non risulta superiore a quella riscontrata nel 2002 incrementata di due volte e che, pertanto, non si procede alla modifica dei parametri di cui all'allegato A) del più volte citato decreto legislativo n. 56/2000;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2000, 2001 e 2002, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante dei presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 35.362.040.866 per l'anno 2004 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 92

ANNO 2004

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	3.327.601.074
LOMBARDIA	7.499.355.341
VENETO	3.628.944.477
LIGURIA	1.334.592.846
EMILIA ROMAGNA	3.485.024.888
TOSCANA	2.809.121.886
UMBRIA	578.869.892
MARCHE	1.072.382.396
LAZIO	4.072.021.053
ABRUZZO	786.054.609
MOLISE	183.989.049
CAMPANIA	2.983.467.708
PUGLIA	2.211.558.971
BASILICATA	304.017.544
CALABRIA	1.085.039.131
TOTALE RSO	**35.362.040.866**

ANNO 2004

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE
TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	423.556.349
LOMBARDIA	3.430.623.276
VENETO	1.094.400.236
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	924.411.804
TOSCANA	148.105.592
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	666.478.739
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	**6.687.575.996**

ANNO 2004

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 8%	TOTALE
PIEMONTE	0	224.730.621	224.730.621
LOMBARDIA	0	324.845.138	324.845.138
VENETO	0	207.439.975	207.439.975
LIGURIA	149.947.093	120.934.454	270.881.546
EMILIA ROMAGNA	0	203.146.508	203.146.508
TOSCANA	0	208.644.717	208.644.717
UMBRIA	190.328.919	62.132.434	252.461.353
MARCHE	13.580.827	88.233.983	101.814.810
LAZIO	0	262.906.799	262.906.799
ABRUZZO	370.176.281	94.523.931	464.700.211
MOLISE	185.227.406	30.402.898	215.630.304
CAMPANIA	2.408.094.931	444.140.531	2.852.235.461
PUGLIA	1.943.415.797	325.828.060	2.269.243.858
BASILICATA	324.528.682	52.095.121	376.623.804
CALABRIA	1.102.276.061	178.958.098	1.281.234.159
TOTALE RSO	**6.687.575.996**	**2.828.963.269**	**9.516.539.265**

ANNO 2004

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI
TABELLA D

			Determinazione somme da erogare alle Regioni					
					Fondo perequativo nazionale			
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa e dell'addizionale IRPEF) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	92% Spesa storica (2)	92% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2-3)	Ripartizione 8% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 =5 + 6)	TOTALE DA EROGARE ALLE REGIONI (8=3-4+7)
PIEMONTE	2.867.213.738	2.637.836.639	3.061.392.988	423.556.349	0	224.730.621	224.730.621	**2.862.567.260**
LOMBARDIA	3.770.416.997	3.468.783.637	6.899.406.913	3.430.623.276	0	324.845.138	324.845.138	**3.793.628.775**
VENETO	2.439.379.004	2.244.228.683	3.338.628.919	1.094.400.236	0	207.439.975	207.439.975	**2.451.668.658**
LIGURIA	1.497.578.816	1.377.772.511	1.227.825.418	0	149.947.093	120.934.454	270.881.546	**1.498.706.964**
EMILIA ROMAGNA	2.480.229.450	2.281.811.094	3.206.222.897	924.411.804	0	203.146.508	203.146.508	**2.484.957.602**
TOSCANA	2.648.137.547	2.436.286.543	2.584.392.135	148.105.592	0	208.644.717	208.644.717	**2.644.931.260**
UMBRIA	785.749.152	722.889.220	532.560.301	0	190.328.919	62.132.434	252.461.353	**785.021.654**
MARCHE	1.087.144.165	1.000.172.632	986.591.805	0	13.580.827	88.233.983	101.814.810	**1.088.406.615**
LAZIO	3.347.587.641	3.079.780.630	3.746.259.369	666.478.739	0	262.906.799	262.906.799	**3.342.687.429**
ABRUZZO	1.188.420.131	1.093.346.521	723.170.240	0	370.176.281	94.523.931	464.700.211	**1.187.870.452**
MOLISE	385.323.185	354.497.330	169.269.925	0	185.227.406	30.402.898	215.630.304	**384.900.228**
CAMPANIA	5.600.962.198	5.152.885.222	2.744.790.292	0	2.408.094.931	444.140.531	2.852.235.461	**5.597.025.753**
PUGLIA	4.323.967.446	3.978.050.050	2.034.634.253	0	1.943.415.797	325.828.060	2.269.243.858	**4.303.878.111**
BASILICATA	656.766.112	604.224.823	279.696.141	0	324.528.682	52.095.121	376.623.804	**656.319.944**
CALABRIA	2.283.165.284	2.100.512.061	998.236.000	0	1.102.276.061	178.958.098	1.281.234.159	**2.279.470.159**
TOTALE RSO	**35.362.040.866**	**32.533.077.597**	**32.533.077.597**	**6.687.575.996**	**6.687.575.996**	**2.828.963.269**	**9.516.539.265**	**35.362.040.866**

06A10982

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2006.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento di euro 8.819.960,00, autorizzato per l'anno 2006 dalla tabella C), allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Vista la tabella C) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) con la quale viene autorizzato lo stanziamento di euro 8.819.960,00 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi, sull'u.p.b. 4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con note n. DPC/PRE/0024044 del 9 maggio 2006 e n. DPC/PRE/0028272 del 1° giugno 2006, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2006, elaborati tenendo conto dei dati dell'Inventario Forestale nazionale edizione 2004, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, atteso che la proposta di modifica dei criteri di riparto delle risorse, richiesta dalle regioni e sancita nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 26 gennaio 2006, non si è concretizzata in nessuna iniziativa legislativa di modifica del citato art. 12;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 8.819.960,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2006;

Decreta:

Il finanziamento di euro 8.819.960,00 autorizzato per l'anno 2006 dalla tabella C) allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 21 novembre 2006

Il Ministro: PADOA-SCHIOPPA

ALLEGATO

ANNO 2006 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	2001	2002	2003	2004	2005	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
Piemonte	458	1620	2.864	493	1.192	6.627	1.325	952.626	9,37	718,7	413,004	136,982	549,986
Valle d'Aosta	96	43	309	15	275	738	148	99.202	0,98	672,1	43,008	128,092	171,100
Lombardia	792	1895	688	448	448	4.271	854	633.723	6,23	741,9	274,746	141,393	416,139
Trentino-A.Adige	94	442	84	29	60	709	142	726.507	7,14	5.123,5	314,972	976,457	1.291,429
Veneto	192	545	311	4	6	1.058	212	430.131	4,23	2.032,8	186,480	387,413	573,893
Friuli-Venezia Giulia	143	466	1.442	15	13	2.079	416	350.928	3,45	844,0	152,142	160,851	312,993
Liguria	3.638	1344	5.069	1.024	3.380	14.455	2.891	397.433	3,91	137,5	172,304	26,200	198,504
Emilia-Romagna	132	152	185	25	80	574	115	563.587	5,54	4.909,3	244,339	935,639	1.179,978
Toscana	1.287	852	4.130	815	525	7.609	1.522	1.156.682	11,37	760,1	501,471	144,859	646,330
Umbria	521	113	425	73	215	1.347	269	380.567	3,74	1.412,6	164,992	269,230	434,222
Marche	454	56	203	52	22	787	157	286.591	2,82	1.820,8	124,249	347,014	471,263
Lazio	3.511	638	5.516	2.150	2.498	14.313	2.863	607.085	5,97	212,1	263,197	40,418	303,615
Abruzzo	1.363	177	267	232	156	2.195	439	410.248	4,03	934,5	177,860	178,103	355,963
Molise	188	27	80	50	101	446	89	149.939	1,47	1.680,9	65,005	320,361	385,366
Campania	2.849	810	3.777	1.617	1.177	10.230	2.046	465.640	4,58	227,6	201,875	43,374	245,249
Puglia	3.968	927	1.559	649	931	8.034	1.607	169.347	1,66	105,4	73,419	20,087	93,506
Basilicata	2.768	486	629	370	711	4.964	993	341.983	3,36	344,5	148,264	65,650	213,914
Calabria	5.458	4929	3.193	3.677	2.689	19.946	3.989	637.532	6,27	159,8	276,397	30,458	306,855
Sicilia	4.888	1263	5.246	4.076	3.815	19.288	3.858	331.979	3,26	86,1	143,927	16,401	160,328
Sardegna	5.386	3414	8.081	5.052	3.176	25.109	5.022	1.080.239	10,62	215,1	468,329	40,998	509,327
Totali	**38.186**	**20.199**	**44.058**	**20.866**	**21.470**	**144.779**	**28.956**	**10.171.969**	**100,00**	**23.139,1**	**4.409,980**	**4.409,980**	**8.819,960**

ANNO 2006 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

Provincia	2001	2002	2003	2004	2005	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia
Trento	93	440	33	18	47	631	**126**	391.369	53,9	3.101,2	347,846	81,453	429,299
Bolzano	1	2	51	11	13	78	**16**	335.138	46,1	21.483,2	297,868	564,262	862,130
Totali	**94**	**442**	**84**	**29**	**60**	**709**	**142**	**726.507**		**24.584,4**	**645,714**	**645,715**	**1.291,429**

06A11001

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 novembre 2006.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 5041 presentato dalla Flex Packaging S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 5041 presentato dalla Flex Packaging S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Vista la nota del 31 ottobre 2006 pervenuta in data 7 novembre 2006, prot. n. 13532, con la quale l'istituto Mediocredito Centrale S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5041 presentato dalla Flex Packaging S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 5041 presentato dalla Flex Packaging S.p.a., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 60.150,00 e il credito agevolato è aumentato di euro 60.150,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5041

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5041 del 09/06/2003 Comitato del 10/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di Metodologie per la Realizzazione di Film Plastici ad Azione Antimicrobica da impiegare nel Confezionamento degli alimenti

Inizio: 15/09/2003

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Flex Packaging Al S.p.A.
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.203.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 777.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 426.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 777.000,00	€ 426.000,00	€ 1.203.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 777.000,00	€ 426.000,00	€ 1.203.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	477.450,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	640.350,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A10869

DECRETO 16 novembre 2006.

Modifica dei decreti 31 dicembre 2004 e 5 ottobre 2004, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004 e n. 1218 del 5 ottobre 2004 con i quali, i progetti n. 6289 presentato da Unitec S.r.l., CID Software Studio S.r.l., Polyproject S.a.s e INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, numeri 13435, 6518 presentati dalla Aventis Bulk S.p.a, sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006, ed in particolare per i progetti n. 6289 presentato da Unitec S.r.l., CID Software Studio S.r.l., Polyproject S.a.s. e INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, e numeri 13435, 6518 presentati dalla Aventis Bulk S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004 e n. 1218 del 5 ottobre 2004, relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

n. 6289:

Unitec S.r.l. - Ferrara;

Cid Software Studio S.r.l. - Napoli;

Polyproject S.a.s. - Napoli;

INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia - Genova.

«Nuovo sistema integrato per l'analisi della qualità dell'ambiente per aree indoor e outdoor di interesse artistico e/o storico (Qualamartist)».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004.

Variazione della titolarità: da Polyproject SAS a Polyproject S.r.l.

Accorpamento e cambio di denominazione dell'INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia a CNR-IFM.

Inesistenza di sovrapposizioni tra i contenuti e gli obiettivi del progetto con altro progetto presentato dalla Unitec S.r.l. sul P.I.A.

n. 13435:

Aventis Bulk S.p.a. - Milano.

«Studio e messa a punto di tecnologie avanzate applicate a microrganismi di interesse industriale».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004.

Variazione della titolarità: da Aventis Bulk S.p.a. a Sanofi Aventis S.p.a.

n. 6518:

Aventis Bulk S.p.a. - Milano.

«Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio e nella messa a punto di nuove tecnologie avanzate applicate a microrganismi di interesse industriale.»

Rispetto a quanto decretato in data: 5 ottobre 2004.

Variazione della titolarità: da Aventis bulk S.p.a. a Sanofi Aventis S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 27, datato 25 giugno 2002, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Imperia relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia;

Visto l'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima proseguano la loro attività fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Cosiderata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Imperia;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate, alla stregua dei criteri di cui all'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, riguardanti:

l'entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

la partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L, C.I.S.L., U.I.L e C.O.N.F.S.A.L. e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro l'Unione industriali, l'Unione provinciale agricoltori e la Confcommercio; per i lavoratori autonomi la Confederazione nazionale artigianato, la Confcommercio e la Federazione provinciale dei coltivatori diretti.

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti n. 3 rappresentati della CGIL, n. 4 rappresentanti della CISL, n. 1 rappresentante della UIL, n. 2 rappresentanti della CONFSAL e n. 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro un rappresentante dell'Unione industriali, un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e un rappresentante della Confcommercio;

c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni su designazione della Federazione provinciale coltivatori diretti, un rappresentante degli artigiani su designazione della Confederazione nazionale dell'artigianato e un rappresentante degli esercenti attività commerciali su designazione della confcommercio;

Interpellate le organizzazioni sindacali e di categoria per le designazioni di loro competenza;

Considerato infine che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il principio della partecipazione pluralistica impone di applicare senza rigidità il principio di proporzionalità;

Decreta:

È ricostituito in Imperia — per la durata di anni quattro — presso la locale sede INPS, il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Vincenzo Grisolia;

sig.ra Ilda Fittipaldi;

sig. Vittorio Maccario;

sig. Sergio Nappelli;

sig.ra Costanza Florimonte;

sig. Ciro Galasso;

sig. Alfredo Valeggio;

sig.ra Maria Teresa Rossa;

sig. Andrea Barbera;

sig. Lorenzo Leone.

In rappresentanza dei dirigenti di azienda:

sig. Eugenio Bianchi.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Giacomo Laurent, in rappresentanza dell'agricoltura;

dott. Paolo Della Pietra, in rappresentanza dell'industria;

sig.ra Francesca Desimoni, in rappresentanza del commercio e terziario.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Domenico Berta, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

sig. Mario Zanutto, in rappresentanza degli artigiani;

sig. Massimo Giuffra, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali.

Il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato.

Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Imperia, 23 novembre 2006

Il direttore provinciale: PARISI

06A10983

DECRETO 23 novembre 2006

Nomina dei componenti delle speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal prima comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 26 del 23 novembre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla costituzione e alle funzioni delle speciali commissioni del Comitato provinciale;

Considerata, pertanto la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:

a) coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

b) artigiani;

c) esercenti attività commerciali;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti complessive valutazioni comparative, strettamente connesse a quelle effettuate in sede di predisposizione del citato decreto n. 26 del 23 novembre 2006, sono state individuate come meritevoli di rappresentanza:

a) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: due rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti e due rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori;

b) per la categoria degli artigiani: due rappresentati della Confederazione nazionale dell'artigianato, due rappresentati della Confartigianato;

c) per la categoria degli esercenti attività commerciali: due rappresentanti della Confcommercio e due rappresentanti della Confesercenti;

Interpellate le organizzazioni di categoria per le designazioni di loro competenza;

Considerato infine che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il principio della partecipazione pluralistica impone di applicare senza rigidità il principio di proporzionalità;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del Comitato provinciale istituito con decreto n. 26 del 23 novembre 2006, e per la durata di quattro anni, i signori:

Per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 delle legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Giorgio Pallini;

sig.ra Mascia Sessa;

sig. Paolo Anselmi;

rag. Franco Ardissone.

Per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

sig. Giancarlo Micolucci;

sig. Vladimiro Dragonetti;

sig.ra Sonia Balestra;

sig. Marcello Greco.

Per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

sig. Giuliano Terragno;

sig. Giuseppe Turci;

sig.ra Elisabetta Rubino;

sig. Marco Benedetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Imperia, 23 novembre 2006

Il direttore provinciale: PARISI

06A10984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Asparago di Badoere», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, con sede in Badoere di Morgano (Treviso), piazza Indipendenza n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 65096 del 20 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio dell'Asparago di Badoere, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Asparago di Badoere», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Asparago di Badoere», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65096 del 20 settembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Asparago di Badoere».

Art. 2.

La denominazione «Asparago di Badoere», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Asparago di Badoere», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. — nelle tipologie Bianco e Verde — è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. CEE 2081/92.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee, genere Asparagus, specie officinalis, varietà «Dariana», «Dartagnan», «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. deve essere:

intero;

sano;

privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;

pulito;

di aspetto e di colore fresco;

privo di parassiti;

privo di danni provocati da parassiti;

privo di ammaccature;

privo di umidità esterna anormale;

privo di odore e/o sapore estranei;

croccante;

non vuoto;

non pelato.

Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco.

Categoria extra:

conformazione: turione diritto; apice molto serrato;

colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

sapore: dolce, aromatico;

calibro: da 12 a 20 mm;

con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;

lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm;

con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria prima:

conformazione: turione diritto; apice serrato;

colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

sapore: dolce, aromatico;

calibro: da 10 a 22 mm;

con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde.

Categoria extra:

conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato;

colore: parte apicale verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) — verde con variazioni violacee fino al bianco;

sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;

calibro: da 12 a 20 mm;

con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm;

con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria prima:

conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;

colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;

calibro: da 8 a 22 mm;

con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm;

con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;

provincia di Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Paese; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;

provincia di Venezia: Scorzè.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Le piantine o «zampe», devono provenire dall'Italia, dalla Francia o dall'Olanda. La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.

In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di 36 mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

azoto (N) 150 kg/ha;

fosforo (P2O5) 100 kg/ha;

potassio (K2O) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno 18 mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovrà avvenire — conclusa la fase di rafforzamento — tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7.000 kg.

Art. 6.

Aspetti pedoclimatici comprovanti il legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.

Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano — normalmente — nel periodo primaverile ed autunnale.

Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualità ottima.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.

Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con particolari concimazioni; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti.

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni:

profondi con substrato sabbioso a tessitura moderatamente grossolana, con pH compreso tra 6 e 8, scarsamente calcarei e a drenaggio moderatamente rapido;

moderatamente profondi, con una presenza limitata di concentrati di carbonato di calcio (caranto), tessitura media in superficie a drenaggio medio.

Terreni così caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante; e dal punto di vista organolettico risultano piuttosto dolci e moderatamente aromatici, per la varietà bianca, molto dolci e aromatici, per la varietà verde.

La compresenza di tali condizioni costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualità dell'«Asparago di Badoere».

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione: l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.

La coltivazione specializzata della pianta, comunque, è però piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto.

Vale la pena altresì ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima Mostra provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.

Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco:

in mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra 0,7 e 1,2 kg;

in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

B. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde:

in mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra 0,5 e 1,2 kg;

in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:

in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia — verde o bianco — confezionata;

gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;

calibro;

nonché quanto previsto dalla normativa vigente;

Tale etichetta potrà riportare altresì altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo è realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 4 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.

Bordo che racchiude tutto il logo, 100% P293CV.

Tratto che disegna gli asparagi, 100% P410CV.

Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo, 80% P471CV.

Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici, 100% P293CV.

Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda, 70 % P293CV.

Facciata esterna della barchessa 100%, P155CV.
Traccia tetto barchessa, 80% P471CV.
Profilo cornice su tetto barchessa, 100% P410CV.
Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa, 100% P410CV.
Tracce delimitanti le colonne, 100% P410CV.
Parte in luce basamento colonne, 40% P410CV.
Parte in ombra basamento colonne, 60% P410CV.
Capitello colonne, 60% P410CV.
Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra, 80% P471CV.
Parte superiore al capitello colonne, parte in luce, 60% P471CV.
Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco, 100% P471CV.
Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico, 100% P410CV.
Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico, 80% P410CV.
Sagome finestre/porte e pavimento interno portico, 100% P410CV.
Parete verticale interno portico, 60% P410CV.
Area cielo, 20% P293CV.
Scritta «Asparago di Badoere», 100% Bianco.

Art. 9.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'«Asparago di Badoere» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

Il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

06A10940

DECRETO 21 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Ciauscolo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Ciauscolo tipico delle Marche e dall'Associazione produttori Ciauscolo dei Sibillini, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ciausculo, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66091 dell'11 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Ciauscolo tipico delle Marche e l'Associazione produttori Ciauscolo dei Sibillini, hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ciauscolo, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Ciauscolo tipico delle Marche e dall'Associazione produttori Ciauscolo dei Sibillini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello

nazionale della denominazione «Ciauscolo», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66091 dell'11 ottobre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciauscolo».

Art. 2.

La denominazione «Ciauscolo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciauscolo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IGP «CIAUSCOLO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «CIAUSCOLO» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «CIAUSCOLO» è un prodotto della lavorazione del suino, costituito dall'impasto di carne suina derivante dai seguenti tagli opportunamente dosati e amalgamati: pancetta, spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza.

All'atto dell'immissione al consumo il «Ciauscolo» I.G.P. deve presentare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte:

Caratteristiche fisiche.

La principale caratteristica fisica è la morbidezza fino alla spalmabilità.

Per spalmabilità si intende l'agevole stendibilità sul pane.

Peso: da 400 g. a 2.500 g.

Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.

Aspetto esterno: forma cilindrica.

Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.

Consistenza: morbida.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide.

Caratteristiche chimiche.

Ph maggiore o uguale 4,8.

Proteine minimo 14,00 %.

Grasso compreso tra il 30% ed il 45%.

Rapporto acqua/proteine massimo 3,10.

Rapporto grassi/proteine massimo 2,80.

Caratteristiche organolettiche.

Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.

Gusto: sapido e delicato, mai acido.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «CIAUSCOLO» I.G.P. interessa i seguenti comuni:

provincia di Ancona: Ancona, Agugliano, Barbara, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo;

provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torna, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso;

provincia di Ascoli Piceno: Amandola, Belmonte Piceno, Carassai, Comunanza, Falerone, Fermo, Force, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materie prime.

I suini, le cui carni fresche sono destinate alla produzione del «Ciasculo»I.G.P., devono provenire da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico, o figli di veri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia o all'estero, che provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria.

Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di veri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo pari a Kg 144 e Kg 176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2002 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

I tagli di carne suina costituenti l'impasto sono la pancetta, la spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza. Tali tagli dovranno essere preliminarmente selezionati e mondati asportando le parti connettivali più grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette, le punte dei tessuti muscolari, le ghiandole e quant'altro possa pregiudicare la qualità dell'impasto.

Sono aggiunti i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.

È consentita, nei limiti massimi previsti dalla legge, l'aggiunta di lattosio, destrosio, fruttosio, saccarosio. Tali additivi, favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono dei coadiuvanti della fermentazione e rappresentano uno dei principali fattori di manutenzione e conservazione degli alimenti fermentati. Tra gli additivi aventi funzione conservante ed antiossidante è ammesso l'utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla legge, di acido lascorbico (E300), ascorbato di sodio (E30 1), nitrato di potassio (E252).

È espressamente vietato l'uso di farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.

Le parti di suino destinate alla produzione del «CIAUSCOLO» I.G.P., conservate in celle frigorifere igienicamente protette e conformi alle vigenti normative igienico sanitarie, potranno essere utilizzate non prima che siano trascorsi due giorni dalla loro macellazione e comunque non oltre il decimo giorno dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.

La macinatura dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina «tritacarne» limitando quanto possibile il riscaldamento del prodotto. Dovranno essere fatti due o tre passaggi. Il diametro dei fori della trafila del tritacarne è progressivamente ridotto fino all'ultimo passaggio in cui i fori devono avere diametro compreso tra 2 e 3 mm. L'impasto ottenuto deve risultare omogeneo ed è determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.

La lavorazione dell'impasto di came e di tutti gli ingredienti, aromi e spezie consentiti può essere effettuata sia a mano sia a macchina.

Prima dell'operazione di insaccatura è ammesso far riposare l'impasto, in ambiente refrigerato, per periodo non superiore alle 24 ore.

Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di bovino. Prima dell'impiego, il budello deve essere opportunamente dissalato mediante bagno disinfettante e aromatizzante in acqua tiepida, vino o aceto. Il riempimento dei budelli deve essere effettuato accuratamente evitando la formazione di bolle d'aria.

La legatura, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremità dell'insaccato. È ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto.

Nel corso della fase di asciugatura, il prodotto, appeso a mezz'aria su apposite strutture, è sottoposto ad una preliminare fase di asciugatura che varia dai 4 ai 7 giorni al fine di consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali.

La fase di asciugatura può essere condotta in locali a temperatura ambiente o in celle a temperatura ed umidità controllate nelle quali sia comunque assicurato un sufficiente ricambio d'aria naturale. Al termine di tale fase è ammesso un trattamento di affumicatura, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Durante la successiva fase di stagionatura, il prodotto dovrà sostare, per un periodo minimo di quindici giorni, in appositi locali con temperatura variabile fra 8º e 18º C e con un tasso di umidità compreso fra il 60% e 85%.

Qualora le fasi di produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano in stabilimenti siti nelle aree considerate di montagna, comprese nella zona di produzione indicata all'art. 3, la I.G.P. «CIAUSCOLO» puo riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».

Le operazioni di produzione, stagionatura, confezionamento e porzionamento della I.G.P. «CIAUSCOLO» devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il «CIAUSCOLO» I.G.P. dagli altri insaccati è la sua morbidezza o spalmabilità, requisito ottenuto dalla particolare composizione dell'impasto di carne, in particolar modo dalla percentuale di grasso, dalla macinatura di tipo fine, dalle specifiche tecniche di lavorazione, nonché dall'ambiente particolarmente umido.

Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza, nella parte occidentale, della catena appenninaumbro-marchigiana e, in quella orientale, del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla zona montuosa più interna, con vette che superano anche i 2000 metri, a quella collinare che si addolcisce e abbassa sempre più man mano che ci si avvicina alla costa adriatica. L'idrografia è rappresentata da numerosi corsi d'acqua a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla costa. Fa eccezione il percorso iniziale dell'Esino che rimane parallelo alla costa. Dalla distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima dell'area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e sulle prime e più basse colline, mentre diventa di tipo submediterraneo nelle colline più interne. Addirittura lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi mediterranei, nella parte montuosa per l'entità delle precipitazioni e per il livello delle temperature.

Secondo la definizione etimologica del nome «ciauscolo, ciavuscolo» deriverebbe da «*ciabusculum*» ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.

Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura attuate per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo, sono direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la lavorazione domestica del maiale, infatti, sono sempre state momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al

proprietario del fondo («padrone»). Sempre la mattazione domestica del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria. La tradizionalità della lavorazione, la stagionatura e la conservazione del prodotto alimentare «CIAUSCOLO» sono direttamente riconducibili ai secoli passati tanto che oggi, come in passato, i processi di lavorazione e stagionatura del tradizionale «CIAUSCOLO» continuano a caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione del «CIAUSCOLO».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «CIAUSCOLO» I.G.P. può essere immesso al consumo non confezionato, ovvero confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata, intero o in tranci.

La designazione della denominazione «CIAUSCOLO», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali o marchi privati purché non assumano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o il consumatore. E consentito, altresì, indicare il nome o ragione sociale delle aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.

La dicitura «CIAUSCOLO» deve essere riportata in lingua italiana.

06A10939

DECRETO 21 novembre 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 5 dell'8 gennaio 2000, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003;

Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;

Visto il decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2003 e 9 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 9 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 4 novembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1º aprile 2004;

Visto il decreto 1º luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, è stato differito fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, datata 15 ottobre 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di ori-

gine protetta «Montasio» l'organismo denominato CSQA Certficazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Montasio» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Montasio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certficazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Montasio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Montasio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certficazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune

misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Montasio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10938

DECRETO 21 novembre 2006.

Iscrizione dell'organismo denominato CDQ Italia Srl nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 4 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte dell'organismo CDQ Italia Srl, con sede in Canosa di Puglia, Piazza della Repubblica n. 31, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo CDQ Italia Srl al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CDQ Italia Srl, con sede in Canosa di Puglia, Piazza della Repubblica n. 31, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto CDQ Italia Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo CDQ Italia Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A10937

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa Calabrisella a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Società cooperativa Calabrisella a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza), costituita in data 27 agosto 1998, con atto a rogito del notaio dott. Fino Giovanni di Corigliano Calabro (Cosenza), REA n. 150487, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, codice civile e il dott. Giacomantonio Giuseppe, nato a Cosenza il 20 agosto 1964, con studio in Rende, via Kennedy 105/bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: Bersani

06A10992

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società «Agri Vinca - Piccola società cooperativa agricola a r.l.», in Fivizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agri Vinca - Piccola società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Fivizzano (Massa), costituita in data 8 gennaio 1999 con atto a rogito del notaio dott. La Rosa Carmelo di Massa, REA n. 103374, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Del Fiandra Paolo, nato a Massa il 24 maggio 1969 con studio in Massa, via Marina Vecchia n. 188, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: Bersani

06A10995

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «Assicenter Poliservice - S.c. a r.l.», in Scafati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Assicenter Poliservice - S.c. a r.l.», con sede in Scafati (Salerno), costituita in data 18 settembre 1997 con atto a rogito e notaio dott. Laudisio Raffaele di Sarno (Salerno), REA n. 291501, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Speranza Stefano, nato a Salerno il 1° febbraio 1974 con studio in Salerno, via Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10994

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «IRIS Confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torre Santa Susanna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220:

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «IRIS Confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), costituita in data 24 novembre 2000 con atto a rogito del notaio dott. Petrachi Benedetto di Brindisi, REA n. 108373, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Perrone Massimo, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 con studio in Nardò (Lecce), corso Galliamo n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal deceto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10998

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «C.I.M. Costruzioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Baronissi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.:

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. l8 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*setiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «C.I.M. Costruzioni - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Baronissi (Salerno), costituita in data 10 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Prisco Nicola di Pagani (Salerno), REA n. 314071, è sciolta dufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Speranza Stefano, nato a Salerno il 1° febbraio 1974 con studio in Salerno, via Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10997

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «Milano cinque stelle - Società cooperativa», in Scandicci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Milano cinque stelle - Società cooperativa» con sede in Scandicci (Firenze), costituita in data 26 luglio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Tavassi Tommaso di Scandicci (Firenze), REA n. 516095. è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Coscione Paolo nato a Roma il 21 marzo 1959 con studio in Roma. via G. Mazzini n. 96. ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10996

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società «Legno e legnami - Piccola società cooperativa a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127:

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore:

Decreta:

Art. 1.

La società «Legno e legnami - Piccola società cooperativa a r. 1.» con sede in Viterbo, costituita in data 17 gennaio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fortini Fabrizio di Viterbo, REA n. 117745, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il ragionier Chicchirichi Giorgio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932 ed ivi residente, via D. Manin n. 10. ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10999

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della cooperativa «Elfaraoni edili - Società cooperativa a r.l.», in Bagnolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Elfaraoni edili - Società cooperativa a r.l.» con sede in Bagnolo Cremasco (Cremona), costituita in data 27 giugno 2002 con atto a rogito del notaio dott. Manera Daniele di Soresina (Cremona), REA n. 157305. è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il ragionier Crippa Antonio Maria, nato a Monza (Milano) il 3 maggio 1965 con studio in Monza (Milano). via F. Cavallotti n. 13. ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11000

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società «Cooperativa sociale integrata Velka - a r.l.», in Tarquinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127:

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Cooperativa sociale integrata Velka - a r.l.», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita in data 30 gennaio 1995 con atto a rogito del notaio dott. Parasassi Giovanni di Tarquinia (Viterbo). REA n. 88649. è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il ragioniere Chicchirichi Giorgio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932 ed ivi residente, via D. Manin n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10993

DECRETO 23 novembre 2006.

Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso agli incentivi automatici, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le sole iniziative produttive localizzate nella regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha disposto la concessione di incentivi in forma automatica al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1998, n. 446 concernente il regolamento per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 266/1997;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla misura di cui alla legge n. 266/1997;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2006, recante i termini di presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 8, comma2, della legge n. 266 del 7 agosto 1997, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta;

Considerato che per l'applicazione della presente misura d'aiuto alle iniziative nella regione Sicilia sono disponibili, nel corrente anno finanziario, sulla base della percentuale prevista dal decreto ministeriale 16 giugno 2005 di ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, risorse per complessivi euro 38.848.000,00;

Considerato che per le iniziative produttive localizzate nel territorio della regione Sicilia, le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 7 agosto 1997, già presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse e alla restituzione delle istanze successive all'accertato esaurimento dei fondi;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi, per le iniziative produttive localizzate nel territorio della regione Sicilia, di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 7 agosto 1997.

2. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse pervenute successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

3. Con decorrenza dalla data del presente decreto è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui al comma 1.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: GOTI

06A11017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 novembre 2006.

Modifica degli stampati di medicinali contenenti acido acetilsalicilico e antinfiammatori non steroidei-fans (compresi gli inibitori selettivi della COX-2), in formulazione sistemica, in merito all'uso durante la gravidanza.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere espresso dal Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) nella seduta di aprile 2004;

Visto il parere espresso dalla sottocommissione di Farmacovigilanza nella seduta del 6 novembre 2006;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico scientifica dell'AIFA nella seduta del 8 novembre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti Acido Acetilsalicilico e antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori selettivi della COX-2).

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, formulazioni sistemiche, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti acido acetilsalicilico e antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori selettivi della COX-2) di integrare gli stampati secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 o 3 (a seconda che negli stampati dei medicinali sia presente o meno la controindicazione in gravidanza) che costituiscono parte integrante della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale dovranno essere apportate come di seguito riportato:

medicinali contenenti acido acetilsalicilico: gli stampati di questi medicinali dovranno essere integrati secondo quanto indicato nell'allegato 1. Le modifiche dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

medicinali contenenti antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori selettivi della COX-2) che hanno già negli stampati la controindicazione nel terzo trimestre di gravidanza: gli stampati di questi medicinali dovranno essere integrati secondo quanto indicato nell'allegato 2. Le modifiche dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e a partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Le confezioni in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

medicinali contenenti antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori selettivi della COX-2) che non hanno la controindicazione in gravidanza: gli stampati di queste specialità dovranno essere integrati secondo quanto indicato nell'allegato 2. Le modifiche dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

medicinali contenenti antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori selettivi della COX-2) che hanno già la controindicazione per tutto il periodo della gravidanza o in caso di presunta gravidanza: gli stampati di queste specialità dovranno essere integrati secondo quanto indicato nell'allegato 3. Le modifiche dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e a partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Le confezioni in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

3. Gli stampati dei medicinali contenenti acido acetilsalicilico e FANS, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno conformarsi a quanto indicato nell'allegato 1, 2 o 3, a seconda dei casi, della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI STAMPATI DEI MEDICINALI CONTENENTI ACIDO ACETILSALICILICO ≥100 mg/unità

4.3 Controindicazioni
Dose > 100 mg/die durante il terzo trimestre di gravidanza

4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza

- Basse dosi (fino a 100 mg/die)
Gli studi clinici indicano che le dosi fino a 100 mg/die possono essere considerate sicure limitatamente ad un impiego in ambito ostetrico, che richiede un monitoraggio specialistico.

- Dosi di 100-500 mg/die
Ci sono insufficienti dati clinici relativi all'uso di dosi superiori a 100 mg/die fino a 500 mg/die. Quindi, le raccomandazioni di seguito riportate per le dosi di 500 mg/die ed oltre si applicano anche a questo range di dosaggio.

- Dosi di 500 mg/die e oltre
L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale.
Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l'uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine, nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiache era aumentato da meno dell'1%, fino a circa l'1,5 %. E' stato stimato che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post-impianto e di mortalità embrione-fetale.
Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, durante il periodo organogenetico.
Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, l'acido acetilsalicilico non deve essere somministrato se non in casi strettamente necessari.
Se l'acido acetilsalicilico è usato da una donna in attesa di concepimento, o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose e la durata del trattamento devono essere mantenute le più basse possibili.

Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre

il feto a :
- tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare);
- disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;

la madre e il neonato, alla fine della gravidanza, a:
- possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può occorrere anche a dosi molto basse;
- inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio.

Conseguentemente, l'acido acetilsalicilico alle dosi > 100 mg/die è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.

ALLEGATO 2

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI STAMPATI DEI MEDICINALI CONTENENTI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (COMPRESI GLI INIBITORI SELETTIVI DELLA COX-2)

4.3 Controindicazioni

Terzo trimestre di gravidanza

4.6 Gravidanza e allattamento

Gravidanza

L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l'uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiache aumentava da meno dell'1%, fino a circa l'1,5 %. E' stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post-impianto e di mortalità embrione-fetale. Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, durante il periodo organogenetico.
Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, <INN> non deve essere somministrato se non in casi strettamente necessari.
Se <INN> è usato da una donna in attesa di concepimento, o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose e la durata del trattamento devono essere mantenute le più basse possibili.

Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre

il feto a :

- tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare);
- disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;

la madre e il neonato, alla fine della gravidanza, a:

- possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può occorrere anche a dosi molto basse;
- inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio

Conseguentemente, <INN> è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.

ALLEGATO 3

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI STAMPATI DEI MEDICINALI CONTENENTI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (COMPRESI GLI INIBITORI SELETTIVI DELLA COX-2)

4.6 Gravidanza e allattamento

Gravidanza

L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l'uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiache aumentava da meno dell'1%, fino a circa l'1,5 %. E' stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post-impianto e di mortalità embrione-fetale. Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, durante il periodo organogenetico.

Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre

il feto a :
- tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare);
- disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;

la madre e il neonato, alla fine della gravidanza, a:
- possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può occorrere anche a dosi molto basse;
- inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio

06A11019

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nel giorno 28 ottobre 2006.

Motivazioni:

Il mancato funzionamento nel giorno 28 ottobre 2006 è dovuto alle necesserie operazioni di areazione e pulizia locali in seguito alla disinfestazione effettuata il giorno 27 ottobre a cura della A.S.L. n. 1 di Agrigento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioe dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 27 novembre 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A11106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 novembre 2006

Dollaro USA	1,3114
Yen	152,24
Lira cipriota	0,5780
Corona ceca	28,040
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67770
Fiorino ungherese	258,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8239
Corona svedese	9,0423
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	35,662
Franco svizzero	1,5855
Corona islandese	91,96
Corona norvegese	8,2690
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3220
Nuovo leu romeno	3,4776
Rublo russo	34,5880
Nuova lira turca	1,9250
Dollaro australiano	1,6848
Dollaro canadese	1,4866
Yuan cinese	10,2861
Dollaro di Hong Kong	10,1972
Rupia indonesiana	11988,16
Won sudcoreano	1220,45
Ringgit malese	4,7702
Dollaro neozelandese	1,9591
Peso filippino	65,111
Dollaro di Singapore	2,0324
Baht tailandese	47,750
Rand sudafricano	9,2965

Cambi del giorno 28 novembre 2006

Dollaro USA	1,3147
Yen	152,99
Lira cipriota	0,5780
Corona ceca	28,060
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67625
Fiorino ungherese	258,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8368
Corona svedese	9,0683
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	35,641
Franco svizzero	1,5866
Corona islandese	91,71
Corona norvegese	8,2810
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3435
Nuovo leu romeno	3,4695
Rublo russo	34,6370
Nuova lira turca	1,9470
Dollaro australiano	1,6861
Dollaro canadese	1,4863
Yuan cinese	10,3072
Dollaro di Hong Kong	10,2217
Rupia indonesiana	12076,18
Won sudcoreano	1223,79
Ringgit malese	4,7855
Dollaro neozelandese	1,9525
Peso filippino	65,623
Dollaro di Singapore	2,0385
Baht tailandese	47,772
Rand sudafricano	9,4510

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A11037-06A11038

Comunicato di rettifica relativo al decreto 14 novembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze: «Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto 135554).».

Il titolo del decreto citato in epigrafe riportato nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2006, nonché sul frontespizio e alla pagina 34 del supplemento ordinario n. 218 alla medesima *Gazzetta*, è sostituito dal seguente: «Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le università (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto 135554).

06A11005

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo al decreto 30 ottobre 2006, recante: «Autorizzazione, all'Istituto "Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale (A.R.P.C.I.)", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 33, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 10 novembre 2006, è sostituito dal seguente: «Autorizzazione, all'Istituto "Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale (A.R.P.C.I.)", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509».

06A11018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla revoca dell'avv. Ignazio Abrignani dall'incarico di commissario straordinario della S.p.a. CIT - Compagnia Italiana Turismo e delle imprese collegate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 novembre 2006 è stata disposta - a norma dell'art. 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 - la revoca dell'avv. Ignazio Abrignani dall'incarico di commissario straordinario della S.p.a. CIT - Compagnia Italiana Turismo e delle imprese collegate CIT Viaggi S.p.A., Vacanze Italiane S.p.A., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l., International Transport S.r.l., Progetto Venezia S.p.A., Progetto Italiano S.p.A., CIT Hotels, S.r.l., CIT Invest S.r.l., Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., La Compagnia delle Vacanze, S.p.A. Electa S.p.A., Synerit Communication S.r.l., CIT Travel Net S.r.l., CIT Travel Cafe S.r.l., CIT On line S.r.l., Engeco General Contractor S.p.A. in amministrazione straordinaria.

06A11002

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Iscrizione del «Kolegium Europejskie» Cracovia - Polonia nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 23 ottobre 2006 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Kolegium Europejskie» Cracovia - Polonia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A10985

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Fortezza

Con decreto interdirettoriale n. 1355 datato 1° agosto 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del Patrimonio dello Stato, dell'area denominata «Ex area addestrativa» in località Pra di Sotto, sita nel comune di Fortezza (Bolzano), riportato nel catasto del comune catastale di Novacella II alla partita tavolare 36II, foglio di mappa 6/bis, particelle fondiarie 173, 174, 175/1, 175/2 della superficie complessiva di circa mq. 19.498, ed iscritto tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito.

06A10986

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Michele al Tagliamento

Con decreto interdirettoriale n. 1329 datato 12 dicembre 2005 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del Patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di Lame di Revellino» sito nel mune di San Michele al Tagliamento, riportato nel catasto del suddetto comune al foglio 51, particelle 26, 28 e 29 della superficie di mq. 75.855, ed iscritto tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

06A10987

Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Latisana

Con decreto interdirettoriale n. 1353 datato 24 luglio 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile denominato «Ex fortificazione permanente» sito nel comune di Latisana (Udine), riportato nel catasto del suddetto comune al foglio 5, particelle 136 e 144, foglio 6 particella 280, foglio 8 particella 395, foglio 9 particella 487 e foglio 11 particelle 256 e 273, della superficie complessiva di mq. 970, ed iscritto tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito.

06A10988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 1 e n. 2, adottate in data 5 aprile 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0007345/COM-L-65 del 9 novembre 2006, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 1 e n. 2 adottate dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 5 aprile 2006, con le quali è stato modificato l'art. 84 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza in materia di sanzioni per comunicazioni del regime previdenziale in riferimento alla remunerazione della contribuzione versata in caso di decesso.

06A10871

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 1/2006 del 6 settembre 2006, adottata dall'ENPAIA - Gestione separata periti agrari.

Con ministeriale n. 24/IX/0007351/ENP-PA-L-14 del 9 novembre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 1/2006, adottata dal Comitato Amministratore della gestione separata dei periti agrari in data 6 settembre 2006, concernente modifiche all'art. 1, del Regolamento contenente i criteri per il riscatto contributivo per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge istitutiva di cui all'art. 26 del Regolamento della gestione separata.

06A10872

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Cerenia».

Provvedimento n. 241 del 9 novembre 2006

Specialità medicinale: CERENIA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia Srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/062/001 - 16 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832010;

EU/2/06/062/002 - 24 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832022;

EU/2/06/062/003 - 60 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832034;

EU/2/06/062/004 - 160 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832046;

EU/2/06/062/005 - 10 mg/ml flacone 20 ml sol.iniet. sottocutanea - N.I.N. 103832059.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2006)4400 del 29 settembre 2006 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10874

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam».

Provvedimento n. 247 del 16 novembre 2006

Specialità medicinale: METACAM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia Spa.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/004/024 Metacam - 1 mg - Compresse masticabili - Blister 10 compresse 102972167;

EU/2/97/004/025 Metacam - 2,5 mg - Compresse masticabili - Blister 10 compresse 102972179.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 26 ottobre 2006 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10875

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Gonazon».

Provvedimento n. 249 del 16 novembre 2006

Specialità medicinale: GONAZON.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Lione Francia.

Rappresentante in Italia: Internet Italia Spa

Confezioni autorizzate: EU1210310401001 - scatola da 1 flacone iniettabile + flacone solvente - N.I.N. 103527014.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 22 luglio 2003 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10873

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Get»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1246 del 17 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GET S.r.l. (codice fiscale 00829030089) con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73, 18038 - Sanremo - Imperia (IM).

Medicinale: CEFTAZIDIMA GET.

Confezioni:

AIC n. 036591016 - «250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml;

AIC n. 036591028 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml;

AIC n. 0036591030 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml;

AIC n. 0036591042 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml;

AIC n. 0036591055 - «2 g polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino polvere.

È ora trasferita alla società:

Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona (VR).

Con variazione della denominazione del medicinale in CEFTAZIDIMA KABI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citofolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1247 del 17 novembre 2006

Medicinale: CITOFOLIN.

Titolare AIC: BRACCO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano - codice fiscale 00825120157.

Variazione AIC: Variazione Tipo II - Modifica della dimensione del lotto 7.c - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina:

Alfa Wassermann - Alanno (PE) per le fasi di produzione delle fiale di polvere liofilizzata con un lotto da 87.500 (teorico 91.000) fiale.

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 024632073 - «15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparmefolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1248 del 17 novembre 2006

Medicinale: EPARMEFOLIN.

Titolare AIC: BRACCO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano codice fiscale 00825120157.

Variazione AIC: Variazione Tipo II - Modifica della dimensione del lotto 7.c. - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina: Alfa Wassermann - Alanno (PE) per le fasi di produzione delle fiale di polvere liofilizzata con un lotto da 87.500 (teorico 91.000) fiale relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 021076070 - «adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tationil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1249 del 17 novembre 2006

Medicinale: TATIONIL.

Titolare AIC: ROCHE S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11, 20131 Milano - Codice Fiscale 00747170157.

Variazione AIC: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

AIC n. 026185025 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml (sospesa) varia in:

AIC n. 026185025 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml (sospesa).

AIC n. 026185037 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml (sospesa), varia in:

AIC n. 026185037 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 4 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methergin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1255 del 17 novembre 2006

Medicinale: METHERGIN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, cap 21040, Origgio - Varese - codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Boehringer Ingelheim Espana, SA - Crta. BP-1503 Rubi a San Cugat - Sector Turò de Can Matas, Prat de La Riba, s/n - 08190 Sant Cugat del Vallès (Spagna) per le fasi di produzione e confezionamento primario delle fiale.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 004225025 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane T»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1259 del 17 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 - Milano, Codice fiscale 00832400154.

Medicinale: CLEXANE T.

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relative all'aggiunta dell'officina Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd - Csanyikvolgy Site - Miskolc, Csanyikvolgy - Ungheria,

per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del lotto,

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029111046 - «6000 UI aXa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml;

A.I.C. n. 029111059 - «8000 UI aXa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml;

A.I.C. n. 029111061 - «10000 UI aXa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noruxol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1272 del 17 novembre 2006

Medicinale: NORUXOL.

Titolare A.I.C.: T.J. Smith & Nephew Limited con sede legale e domicilio in Po Box 81, Hessle Road, HU3 2BN - Hull (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13) e Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica degli stampati con particolare riferimento all'eliminazione della controindicazione «ustioni gravi» ed all'inserimento dell'avvertenza: «Nei pazienti con ustioni gravi, l'impiego di Noruxol deve avvenire su indicazione e sotto controllo dello specialista»,

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028039016 - pomata 10 g;

A.I.C. n. 028039028 - pomata 30 g.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028039016 - pomata 10 g;

varia in:

A.I.C. n. 028039016 - «10 g unguento» 1 tubo.

A.I.C. n. 028039028 - pomata 30 g;

varia in:

A.I.C. n. 028039028 - «30 g unguento» 1 tubo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatop»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1274 del 17 novembre 2006

Medicinale: DERMATOP.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5, cap 20100 - codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 029157017 - crema tubo 30 g;

A.I.C. n. 029157029 - pomata 30 g;

A.I.C. n. 029157031 - unguento 30 g;

A.I.C. n. 029157043 - soluzione topica flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029157056 - «100 ml soluzione cutanea» flacone con erogatore (sospesa),

a:

A.I.C. n. 029157017 - «0,25% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029157029 - «0,25% crema lipofila» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029157031 - «0,25% unguento» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029157043 - «0,25% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029157056 - «0,25% soluzione cutanea» 1 flacone da 100 ml + erogatore (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «soluzione topica flacone 30 ml» (A.I.C. n. 029157043) e «100 ml soluzione cutanea» flacone con erogatore (A.I.C. n. 029157056), sospese per mancata commercializzazione, l'efficaciadella presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A10949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lyseen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1277 del 17 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio - Varese - codice fiscale 00687350124.

Medicinale: LYSEEN.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 011987029- IM 5 fiale 1 ml 2 mg,

varia in:

A.I.C. n. 011987029 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MMR II»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1278 del 17 novembre 2006

Medicinale: MMR II.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur Msd S.n.c. con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 69367 - Lion Cedex 7 (Francia).

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026265013 - «0,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml

varia in:

A.I.C. n. 026265013 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10951

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) dell'Istituto nazionale di statistica. (Indice pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2006).

Nell'indice citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2006, alla pag. 61, seconda colonna, nella colonna relativa agli «ANNI E MESI», al quinto rigo, dove è scritto: «*2000* Gennaio», leggasi: «*2006* Gennaio».

06A11041

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-283) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.